COMUNE DI ROVIGO

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI ROVIGO PER IL PERIODO 01/10/2025-30/09/2029.

I N D I CE

1. PREMESSA

1.1. Normativa.....
1.2. Stazione Appaltante.....
1.3. Luogo di esecuzione del servizio.....
1.4. Procedura di gara e piattaforma telematica
1.5. Documentazione di gara.....
1.6. Codici di gara, prestazioni oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.....
1.7. Durata dell'appalto, opzioni e modifiche del contratto in corso di esecuzione
1.8. Importo stimato dell'appalto
1.9. Pubblicità.....

2. CHI PUÒ PARTECIPARE.....

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI PARTECIPAZIONE

3.1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.....
3.2. Self cleaning.....
3.3. Altre cause di esclusione

4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

4.1. Requisiti di idoneità professionale
4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
4.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali.....
4.4. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE
4.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili
4.6. Avvalimento.....

5. SUBAPPALTO

6. ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

7. SOPRALLUOGO

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

9. COMUNICAZIONI.....

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....

11. GARANZIE E PENALI

11.1. Garanzia provvisoria
11.2. Garanzia definitiva
11.3. Penali.....

12. IMPOSTA SULLA GARA.....

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....

14.1. Istanza di partecipazione/Dichiarazioni.....
14.2. Documentazione in caso di avvalimento

14.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati
14.4. Altre dichiarazioni
15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B – OFFERTA TECNICA"
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
16.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
18.1. Verifica documentazione amministrativa
18.2. Valutazione delle offerte tecniche
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
21. CODICE DI COMPORTAMENTO
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Il presente disciplinare ha lo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

1.1. Normativa

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, la gara è dettata:

- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", d'ora innanzi anche solo "*Codice contratti*";
- dai principi contenuti nel Libro I – Parte I – Titolo I del D. Lgs. 36/2023 (artt. da n. 1 a n. 12);

1.2. Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante è il **COMUNE DI ROVIGO:**

- Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 45100 Rovigo (RO)
- Codice Fiscale e Partita Iva: 00192630291
- Telefono: 0425-2061, Fax: 0425-206330
- Sito web: www.comune.rovigo.it
- E-mail: urp@comune.rovigo.it
- P.E.C.: comunerovigo@legalmail.it
- Responsabile Unico del Progetto (RUP): Dott.ssa Nicoletta Cittadin
- U.O. Titolare del potere di spesa: SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI - Sezione Economato, Assicurazioni e Sinistri
- U.O. Responsabile del procedimento di gara: Appalti e Gare
- Telefono: 0425/206249 – 236 – 237 - 251
- E-mail: appalti@comune.rovigo.it
- P.E.C. U.O. Appalti e Gare: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Marco Plechero

1.3. Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio sarà svolto nel territorio del Comune di Rovigo (RO) – Codice Istat/Nuts: 029041 - ITH37

1.4. Procedura di gara e piattaforma telematica

Procedura negoziata sulla base del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 c. 5 del D.lgs n. 36/2023, sulla base della migliore qualità, precisando che i concorrenti non dovranno presentare alcuna offerta economica in quanto l'aggiudicazione dipenderà totalmente dalla valutazione del solo aspetto tecnico/qualitativo.

La procedura di gara sarà interamente gestita in forma e modalità telematica, in virtù delle disposizioni contenute nel Libro I – Parte II "*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*" del Nuovo Codice attraverso la piattaforma digitale "acquisti telematici", d'ora innanzi solo "***portale web***".

L'utilizzo del portale web comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo del portale web avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al portale web;
- utilizzo del portale web da parte dell'operatore economico in maniera non conforme.

In caso di mancato funzionamento del portale web o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del portale web e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del portale web sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del portale web è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso a alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il portale web è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.5. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- il presente disciplinare di gara, che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte;
- il progetto, il capitolato speciale, che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante;
- il DGUE;
- domanda di partecipazione/dichiarazione integrativa al DGUE;

- il prospetto dei criteri di aggiudicazione;
- modulo dichiarazione di assenza conflitto di interessi;
- modulo dichiarazione titolare effettivo;

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente all'interno della piattaforma digitale "acquisti telematici" e visibile nel sito del Comune di Rovigo alla sezione Bandi di gara e contratti.

Il Documento di Gara Unico Europeo ("DGUE") è un'autodichiarazione con cui l'Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie a partecipare a gare d'appalto di lavori, servizi e/o forniture, in ambito nazionale ed europeo.

Il DGUE "eDGUE" si trova in formato xml e gli operatori economici dovranno creare e caricare il file DGUERequest in formato xml all'interno della busta amministrativa, come allegato alla documentazione di gara, secondo le istruzioni presenti nel manuale operativo, disponibile nella piattaforma.

1.6. Codici di gara, prestazioni oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

Codice CPV: 66518100-5 "Servizi di intermediazione assicurativa"

L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI ROVIGO PER IL PERIODO 01/10/2025-30/09/2029

PROCEDURA NEGOZIATA CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA- OEPV		
CRITERI DI VALUTAZIONE	OFFERTA TECNICA	100/100 (*soglia di sbarramento 50 punti*)

1.7. Durata dell'appalto, opzioni e modifiche del contratto in corso di esecuzione

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è prevista in anni quattro decorrenti dal 01/10/2025 al 30/09/2029.

Proroga tecnica

In casi eccezionali, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, co. 11, del Codice contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

1.8. Importo stimato dell'appalto

Il valore stimato delle commissioni a favore del Broker è di € 118.170,11 per l'intero periodo oggetto di affidamento, compresi l'eventuale rinnovo per un periodo massimo di due anni e l'eventuale proroga tecnica di sei mesi ed è stato determinato come segue:

- per le polizze assicurative dei contratti in essere, aventi scadenza il 30/11/2028, applicando ai premi assicurativi netti la provvigione del 4,5% per le polizze diverse da quella RCA (€ 240.362,52 totale annuo premi) e dell'1,5% per la polizza RCA (€ 7.246,70 totale annuo premi);
- per il ricollocamento dell'intero pacchetto assicurativo nel quadriennio 30/11/2028-30/11/2032 la provvigione, sino alla scadenza del 30/09/2029, è stata calcolata applicando agli attuali premi assicurativi netti la provvigione massima del 10% per le polizze diverse da quella RCA e massima del 5% per la polizza RCA.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, essendo il servizio in oggetto di natura intellettuale, non viene richiesto ai concorrenti l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo

complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento della variazione), in relazione alle prestazioni da eseguire, come previsto dall'art. 60, co. 2, del Codice contratti. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 11 del D.lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs 36/2023 il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto risulta essere:

CCNL dei dipendenti di società di brokeraggio assicurativo, aziende e pmi che svolgono il ruolo di broker assicurativi e brokercoach e dipendenti da imprese del commercio, dei servizi e del terziario, pur dando atto che trattasi di servizio di natura intellettuale non eseguito all'interno della Stazione Appaltante.

1.9. Pubblicità

Della presente procedura di gara è data pubblicità legale ai sensi di legge.

2. Chi può partecipare

Gli operatori economici individuati a seguito di manifestazione di interesse, avviata tramite portale e aventi le caratteristiche richieste nella citata manifestazione di interesse, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice contratti.

I consorzi di cui agli articoli 65, co. 2, del Codice contratti che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, co. 2, lettera g), del Codice contratti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Requisiti di ordine generale di partecipazione

3.1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice contratti sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice contratti è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice contratti, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice contratti, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.2. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice contratti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice contratti;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice contratti dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo Codice contratti al fine di decidere sull'esclusione.

3.3. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (indicate nella dichiarazione integrativa al Dgue) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011.

4. <u>Requisiti di ordine speciale di partecipazione e mezzi di prova</u>

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti, già verificati a seguito di indagine di mercato.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito,

qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

4.1. Requisiti di idoneità professionale

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
b) iscrizione per le società cooperative e loro consorzi all'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la **comprova del requisito** l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, hanno dichiarato di aver intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse (2022-2023-2024) premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione per un ammontare complessivo pari ad almeno € 1.000.000,00 nel triennio.
I concorrenti, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, hanno dichiarato di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse (2022-2023-2024) almeno cinque incarichi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa a favore di Enti pubblici locali (Comuni, Province, Regioni).

4.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali

I concorrenti, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, hanno dichiarato di avere in corso la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005, con i massimali non inferiori a quelli stabiliti dall'IVASS e di essere iscritti nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), altresì denominati broker, di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005, disciplinato dal Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 40 del 02/08/2018 oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. del territorio di competenza per attività coerenti con quella oggetto del presente affidamento.

4.4. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice contratti devono possedere i requisiti di **ordine speciale** nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al

precedente punto 4.1. (***idoneità professionale***) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 4.2. (***capacità economica e finanziaria***) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 4.3. (***capacità tecnica e professionale***) richiesto in relazione al servizio in appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

4.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 4.1. (***idoneità professionale***) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice contratti, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice contratti, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione.

4.6. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti paragrafi e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019 in vigore dal 15.07.2022), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generali previsti dal precedente articolo 3 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti speciali i di cui all'articolo 4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice contratti. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

5. Subappalto

In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali ed ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. Per le analoghe motivazioni è vietato il subappalto. Per la cessione dei crediti si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 – art. 20 capitolato speciale d'appalto.

6. Ulteriori requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

Non sono previsti ulteriori requisiti per la partecipazione né particolari condizioni nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente paragrafo 1.8, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

7. Sopralluogo

Il sopralluogo non è previsto.

8. Richieste di chiarimenti

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, attraverso il portale web, nell'ambito della specifica iniziativa attivata, entro e non oltre il termine fissato nel portale stesso. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno n. 1 (uno) giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le risposte saranno rese disponibili, in forma anonima, a tutti i concorrenti attraverso il sistema di comunicazioni telematiche all'interno del portale web.

Ad eventuali richieste pervenute a mezzo Pec/E-mail sarà fornita risposta esclusivamente secondo le modalità indicate al precedente periodo.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005 (CAD), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del medesimo decreto n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice contratti, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice contratti, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di giorni 5 (cinque) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del portale web dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di giorni 5 (cinque). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11. Garanzie e Penali

11.1. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs n 36/2023 la garanzia provvisoria non è richiesta.

11.2. Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ex art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023.

11.3. Penali

Le penali sono indicate all'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto.
L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto, inviato mediante PEC entro otto giorni lavorativi dal rilevato inadempimento, con l'assegnazione di un termine di otto giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni. In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, l'Ente procederà all'applicazione delle seguenti penalità, commisurate ai disagi provocati:
- in caso di esecuzione del servizio in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato e di quanto riportato nell'offerta del Broker affidatario, penale da € 100,00 a € 200,00 per ciascuna violazione rilevata, assegnando un termine massimo di trenta giorni per il relativo pagamento;

- in ogni ipotesi di inadempimento di obblighi di cui al presente capitolato, penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della violazione rilevata, assegnando un termine massimo di trenta giorni per il relativo pagamento.

Per il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni l'Ente potrà in ogni caso rivalersi sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere reintegrata entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

12. Imposta sulla gara

Non dovuta.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale web. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La documentazione richiesta e l'offerta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 9:00 del giorno 10 luglio 2025**, a pena di irricevibilità. Il portale web non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato del portale web.

Le operazioni di inserimento sul portale web di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del portale web si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata all'interno del portale web.

L'"OFFERTA" è composta da:

- **A.** Busta virtuale A – Documentazione amministrativa;
- **B.** Busta virtuale B – Offerta tecnica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel portale web offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

a) l'offerta è vincolante per il concorrente;

b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della

documentazione inviata.

Il portale web consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il portale web, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti l'offerta nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

14. Contenuto della BUSTA virtuale "A – Documentazione amministrativa"

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica – acquisti telematici per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione/dichiarazione integrativa DGUE;

2) DGUE/Response in formato xml e pdf;

3) eventuale procura;

4) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 14.2;

5) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 14.3;

6) copia del capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione;

14.1. Istanza di partecipazione/Dichiarazioni

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla procedura di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice contratti sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94, ossia:

Per le imprese individuali	a. Titolare b. Direttore/i tecnico/i
Per le società in nome collettivo	a. Socio amministratore b. Direttore/i tecnico/i
Per le società in accomandita semplice	a. Soci accomandatari b. Direttore/i tecnico/i
In tutti gli altri casi	a. Amministratori muniti di poteri di rappresentanza b. Direttore/i tecnico/i c. Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali d. Componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e. Socio unico, se persona fisica

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice contratti sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice contratti, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice contratti commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice contratti emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice contratti, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima

della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice contratti e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice contratti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice contratti, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di

cui all'articolo 372 D. Lgs. n. 14/2019:

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.2. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale), il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

1) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
2) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

1) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

1) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
2) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
3) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

1) copia del contratto di rete;
2) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
3) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 1) copia del contratto di rete;
 2) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 3) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 1) copia del contratto di rete;
 2) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.4. Altre dichiarazioni

Il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del D.L. 76/2020;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Rovigo reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ufficiale del Comune (www.comune.rovigo.it) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della Legge 190/2012 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di … oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 24.

15. Contenuto della BUSTA virtuale "B – Offerta tecnica"

A pena di esclusione, la BUSTA virtuale "*B – Offerta tecnica*" deve contenere per ogni lotto la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi di valutazione individuati nell'allegato "Scheda offerta tecnica" **(massimo 100 punti/100)**.

Si richiede che l'offerta tecnica contenga una relazione riguardante i seguenti punti, contenuta in numero massimo di 20 facciate in formato A4 verticale con carattere non inferiore a 12:

A) **Proposta metodologica per l'esecuzione del servizio, così suddivisa:** (vedasi Art. 1 "Oggetto dell'Appalto" del Capitolato speciale)	**max punti 70**
a) Analisi dei rischi e predisposizione del programma assicurativo: metodologia proposta per l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente; prevenzione, controllo e gestione dei rischi; studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi; predisposizione di relazioni sintetiche.	max punti 20
b) Consulenza nell'attività di collocamento delle coperture assicurative: metodologia proposta per l'assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente in rapporto all'evoluzione dei rischi e dell'offerta del mercato assicurativo; predisposizione dei documenti da utilizzare per l'espletamento delle procedure di affidamento ai sensi di legge (capitolati di polizza, individuazione di clausole, parametri tecnici ed economici, limitazioni, esclusioni, statistiche sinistri, ecc.), anche per singole polizze; elaborazione di report sull'andamento del programma assicurativo.	max punti 15
c) Consulenza assicurativa: metodologia proposta per l'assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che possono emergere nello svolgimento delle attività dell'Ente; eventuale assistenza agli uffici preposti per definire tipologia e condizioni di polizze e massimali previsti da capitolato d'appalto/contratti.	max punti 15
d) Gestione del pacchetto assicurativo: metodologia proposta per la collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione (scadenze, adempimenti, interpretazione clausole, ecc.); supporto nell'attività di gestione dei rapporti con le Compagnie di assicurazione.	max punti 10
e) Assistenza nella gestione dei sinistri: modalità operative dell'attività di assistenza nelle varie	max punti 10

fasi di trattazione dei sinistri sia attivi che passivi riguardanti l'Ente nei confronti delle Compagnie Assicuratrici.	
B) Composizione ed organizzazione della struttura organizzativa: descrizione della struttura del team di lavoro, con dotazione di personale, ruoli ed attività; indicazione dell'eventuale presenza di una struttura dedicata espressamente alla Pubblica Amministrazione; specificazione delle modalità di raccordo tra il proprio staff di gestione e l'Ente.	**max punti 10**
C) Servizi integrativi offerti (indicarne al massimo tre) inerenti il servizio oggetto dell'appalto: proposta di servizi accessori e/o aggiuntivi offerti a titolo gratuito rispetto a quanto complessivamente previsto dal capitolato speciale d'appalto. (i servizi in eccedenza ai tre previsti non verranno presi in considerazione)	**max punti 20**

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:

Per ognuno dei criteri/sub criteri dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, ogni componente della Commissione di gara assegnerà un coefficiente, variabile tra zero e uno, nell'esercizio della propria discrezionalità, utilizzando i seguenti parametri valutativi di giudizio:

Valore Coefficiente:

Eccellente 1,00

Ottimo 0,90

Molto buono 0,80

Buono 0,70

Discreto 0,60

Sufficiente 0,50

Quasi sufficiente 0,40

Insufficiente 0,30

Molto insufficiente 0,20

Gravemente insufficiente 0,10

Inadeguato 0,00

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa;
- in caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

Tutto il materiale costituente l'offerta tecnica dovrà essere integralmente prodotto in formato aperto (ad esempio .pdf), e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

16. Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo sulla qualità dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 108 del Codice contratti.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base al seguente punteggio:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	**100** ***(soglia sbarramento 50 pt)***

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo "aggregativo-compensatore", con la seguente formula:

$$\mathbf{Ptot_i = \Sigma_n\ [V(x)_i * W_x]}$$

dove:

Ptot$_i$..... è il punteggio complessivo ottenuto dall'offerente i-esimo;

n è il numero totale degli elementi di valutazione;

W$_x$ è il peso attribuito all'elemento di valutazione "X";

V(x)$_i$ è il coefficiente attribuito alla offerta i-esima, variabile tra 0 e 1, per l'elemento di valutazione "X";

Σ$_n$..... è la sommatoria di tutti gli elementi di valutazione "X".

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

16.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sopra riportati, con la relativa ripartizione dei punteggi assegnati.

L'offerente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50 punti.

RIPARAMETRAZIONE:

Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto per gli aspetti qualitativi (100 punti) ed al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più altro il punteggio massimo di 100 punti ed agli altri concorrenti un punteggio in proporzione.

17. Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice contratti. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. Svolgimento delle operazioni di gara

In seduta pubblica telematica, si procederà all'apertura delle buste virtuali all'interno del portale web.

Il portale web garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice contratti in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18.1. Verifica documentazione amministrativa

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato dal Responsabile del procedimento di gara ovvero da un seggio a ciò costituito (d'ora innanzi seggio).

Il seggio accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 10;

d) redigere apposito verbale delle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara;

f) aprire le buste virtuali "B – Offerta tecnica, con mera verifica formale che all'interno di ogni busta virtuale siano contenuti i documenti informatici richiesti dal presente disciplinare, e trasmetterne telematicamente il contenuto alla Commissione giudicatrice di cui al precedente paragrafo 18.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.2. Valutazione delle offerte tecniche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il portale web ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il seggio, di cui al precedente paragrafo, procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche presentate e le trasmette telematicamente ai commissari.

La commissione giudicatrice procede, in sedute non pubbliche, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal portale web.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il portale web:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il portale web consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti che hanno ottenuto un punteggio superiore alla soglia di sbarramento fissata in punti 50/100.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, la Stazione Appaltante darà priorità al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nel criterio C) *"Servizi integrativi offerti"*. Ove permanga l'ex aequo, verrà richiesta dalla Stazione Appaltante, un'offerta migliorativa entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, secondo le modalità previste al paragrafo 9. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga ulteriormente l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio pubblico, il cui giorno e l'ora verrà comunicato attraverso il portale web, al fine di individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

19. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente paragrafo 6;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal precedente paragrafo 6 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice contratti.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata con la sottoscrizione da parte del RUP- dirigente del Settore.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali bolli, imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice contratti.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" – www.comune.rovigo.it.

22. Definizione delle controversie

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara, può essere presentato ricorso giurisdizionale, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2278 – 30121 Venezia – Telefono: +39 0412403911 – Fax: +39 0412403940.

23. Trattamento dei dati personali

A norma degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Il Responsabile del Procedimento di Gara

Dott. Marco PLECHERO

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82